

Verbale della Seduta Consiliare “permanente” del 27 aprile 2020 – N. 66

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio in seduta permanente ed in videoconferenza per deliberare sui seguenti capi all'ordine del giorno:

1. Emergenza Covid-19: discussione e determinazioni;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv.	Antonio TAFURI	Presidente	Presente
Avv.	Giuseppe NAPOLITANO	Consigliere Segretario	Presente
Avv.	Elena DE ROSA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv.	Dina CAVALLI	Vice Presidente	Presente
Avv.	Gabriele ESPOSITO	Vice Presidente	Presente
Avv.	Alfredo SORGE	Consigliere	Presente
Avv.	Gabriele GAVA	Consigliere	Presente
Avv.	Maria Giuseppina CHEF	Consigliere	Presente
Avv.	Immacolata TROIANIELLO	Consigliere	Presente
Avv.	Nathalie MENSITIERI	Consigliere	Presente
Avv.	Loredana CAPOCELLI	Consigliere	Presente
Avv.	Luigi APREA	Consigliere	Presente
Avv.	Patrizia INTONTI	Consigliere	Presente
Avv.	Eugenio PAPPA MONTEFORTE	Consigliere	Presente
Avv.	Giovanni CARINI	Consigliere	Presente
Avv.	Antonio VALENTINO	Consigliere	Presente
Avv.	Lucio CRICRI'	Consigliere	Presente
Avv.	Sabrina SIFO	Consigliere	Presente
Avv.	Ilaria CRISCUOLO	Consigliere	Presente
Avv.	Ilaria IMPARATO	Consigliere	Presente

Avv.	Pasquale ALTAMURA	Consigliere	Presente
Avv.	Luca ZANCHINI	Consigliere	Presente
Avv.	Giacomo IACOMINO	Consigliere	Presente
Avv.	Carmine FORESTE	Consigliere	Presente
Avv.	Hillary SEDU	Consigliere	Presente

Il Presidente dà atto che le comunicazioni della convocazione per la presente riunione sono state effettuate e ricevute da tutti i Consiglieri, per le vie brevi tramite messaggio sul canale WhatsApp nonché per il solo Cons. Zanchini, per sms. Il tutto in conformità a quanto stabilito nella precedente seduta consiliare del 4/3/2020.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in seduta permanente, nella riunione in videoconferenza del 27 aprile 2020, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

- che questo Consiglio, già con i suoi precedenti deliberati, ha chiaramente manifestato la condivisione del processo in telematico solo nel settore civile, ed ha altrettanto chiaramente espresso la propria contrarietà all'introduzione del processo da remoto nel settore penale;
- che nel settore penale, il processo da remoto è contrario ai principi di oralità delle dichiarazioni e del contraddittorio in senso "forte", motivo per cui non può condividersi la sua introduzione;
- che la celebrazione di udienze penali con collegamento telematico del difensore (cd. processo da remoto) – ben oltre la già controversa partecipazione in videoconferenza del solo imputato detenuto ai sensi dell'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p. – determina la compromissione di plurimi e fondamentali principi costituzionali, ed in particolare del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del contraddittorio, nella duplice dimensione di diritto delle parti di esprimere puntualmente e concretamente le proprie ragioni dinanzi al giudice e di metodo epistemico per la ricostruzione del fatto (art. 111 Cost.);
- che l'assenza forzata del difensore, cui si aggiunge la celebrazione delle udienze a porte chiuse e dunque la rinuncia alla pubblicità, finirebbe per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia "segreta", refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico;

PREMESSO ALTRESI'

- che il Consiglio dell'Ordine **ha più volte ribadito la ferma e radicale contrarietà ad ogni forma di “smaterializzazione” del processo penale**, ritenendo il processo “virtuale” un processo privo dei requisiti minimi di oralità ed immediatezza garantiti dalla compresenza fisica di tutti i soggetti processuali nell’aula di giustizia;
- che, in conseguenza della drammatica eccezionalità delle condizioni sanitarie determinate dalla pandemia da coronavirus, che poneva gli avvocati e tutti gli operatori del settore giustizia in condizioni di concreto rischio per la propria ed altrui salute, il Consiglio dell'Ordine ha sottoscritto, in data 18 marzo 2020, protocollo d’intesa per la celebrazione da remoto delle udienze di convalida, dei giudizi direttissimi e degli interrogatori di garanzia, **precisandone nel Preambolo la natura provvisoria ed eccezionale e in ogni caso subordinandone l’efficacia alla libera scelta del difensore**;
- che, superato il periodo di massimo rischio del contagio, il Consiglio dell'Ordine – venute meno le condizioni di assoluta eccezionalità – **ha deliberato di non sottoscrivere analogo proposta di protocollo di intesa** per la celebrazione delle udienze dinanzi al **Tribunale di Sorveglianza** (delibera dell’8 aprile 2020), nonché dinanzi al **Tribunale per i Minorenni** (delibera del 15 aprile 2020), ribadendone la contrarietà ai principi costituzionali del giusto processo;

CONSIDERATO

- che il Consiglio dell'Ordine ha preso parte al tavolo tecnico in materia penale istituito dal Presidente della Corte di appello di Napoli per l’adozione di provvedimenti di disciplina delle attività giudiziarie nel periodo intercorrente tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 83, commi 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni;
- che, nell’ambito del tavolo tecnico penale, **il Consiglio dell'Ordine ha formulato articolate proposte relative all’organizzazione delle udienze, alla selezione dei processi da trattare, all’accesso telematico e personale alle cancellerie, alla comunicazione telematica e personale con i magistrati** (proposte compendiate nella delibera del 22 aprile 2020);
- che, anche in quella sede, il Consiglio dell'Ordine **ha ulteriormente ribadito l’assoluta contrarietà ad ogni forma di smaterializzazione del processo penale** (delibera 22 aprile 2020);
- che l’eventuale previsione di attività di udienza da remoto non è stata oggetto di discussione al tavolo tecnico, né prevista in alcuna bozza di documento;

PRESO ATTO

- che in data 24 aprile 2020 il Parlamento ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, prevedendo, tra l’altro, che *“le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore*

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia” (art. 83, comma 12 bis);

- che, alla luce del rinnovato quadro normativo, **i capi degli uffici giudiziari**, nell’ambito delle misure organizzative che sono tenuti ad adottare ai sensi dell’art. 83 commi 6 e 7 del richiamato decreto, **hanno facoltà ma non obbligo di disporre** che la trattazione dei procedimenti e delle attività indicate ai commi 12 *bis* e ss. avvenga mediante modalità da remoto;

RITENUTO

- che l’attuale situazione epidemiologica ha determinato l’adozione di provvedimenti di progressivo ridimensionamento delle misure di contenimento del contagio, con conseguente ripresa, a partire dal 4 maggio 2020, della maggior parte delle attività e dei servizi anche non essenziali;
- che, pur in una prospettiva di necessaria gradualità, la ripresa delle attività giudiziarie può avvenire in condizioni di sicurezza attraverso l’adozione delle già prospettate misure organizzative idonee a limitare il numero di accessi e di presenze contemporanee negli spazi del Palazzo di Giustizia, nelle aule di udienza e nelle cancellerie, nonché attraverso le ordinarie misure di contenimento quali il distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- che, pertanto, **non appare affatto necessario ai fini del contenimento del contagio** – anche tenuto conto della specifica (e meno allarmante) evoluzione del quadro epidemiologico registrata nel territorio che fa capo al Distretto di corte di appello di Napoli – **fare ricorso allo strumento normativo di cui all’art. 83, commi 12 *bis* e ss.** (udienze da remoto) del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 come convertito;

RILEVATO

- che **la presenza del difensore nelle aule di udienza dinanzi al giudice è condizione imprescindibile per l’attuazione del diritto di difesa e delle regole del giusto processo;**
- che **tale tematica, per la più volte ribadita rilevanza costituzionale dei principi in discussione, non è in alcun modo negoziabile e rappresenta la precondizione per la prosecuzione del pur proficuo confronto sin qui operato con i rappresentanti della magistratura penale;**

DELIBERA

di invitare i rappresentanti della magistratura presenti al tavolo tecnico penale ad elaborare soluzioni condivise per la ripresa, nella misura più ampia, delle attività giudiziarie in materia penale, ribadendo ancora una volta la richiesta che non venga adottato lo strumento normativo del processo da remoto e riservandosi – in caso contrario – ogni opportuna iniziativa a tutela della funzione dell’avvocato e del diritto di difesa dei cittadini.

Il Consiglio, in seduta permanente, nella riunione in videoconferenza del 27/4/2020, all'unanimità dei presenti, in vista della ripresa dell'attività giudiziaria per la data del 12/5/2020, dopo ampia discussione, esprime forte preoccupazione e molte perplessità sulla gestione delle modalità della ripartenza dell'attività giudiziaria e delibera quanto segue:

CONSIDERATO

- che, all'esito delle numerose interlocuzioni e degli incontri susseguitisi per tutto il mese di aprile tra questo Consiglio e i Magistrati delle singole Aree civili e penali del Tribunale, sono imminenti i provvedimenti organizzativi di cui all'art. 83 del D.L.18/2020;
- che le problematiche evidenziate con la delibera del 15/4/2020 sono rimaste, allo stato, ancora irrisolte e attengono alla concreta ed effettiva attuazione del processo civile telematico, auspicato dal Consiglio nell'attuale periodo emergenziale anche con riferimento alle udienze e soprattutto nella forma della trattazione scritta (art. 83 comma 7 lettera h del D.L. 18/2020);
- che **ancora oggi il personale amministrativo del comparto giustizia, nonostante l'integrale informatizzazione degli uffici, è impossibilitato a svolgere a distanza qualsiasi prestazione e adempimento che riguardi i registri e l'aggiornamento dei fascicoli;**
- che, nel settore civile, quanto sopra costituisce un vulnus gravissimo per l'operatività del sistema e, vanificando gli sforzi di questo Consiglio e dei rappresentanti della Magistratura, mette in serio dubbio le possibilità della ripartenza, in quanto qualsiasi protocollo o provvedimento finalizzato alla disciplina della Fase 2 (dal 12/5 al 30/6/2020) non può prescindere dalla funzionalità delle Cancellerie;
- che, peraltro, allo stato non solo non risulta la previsione di un ritorno della presenza fisica del personale nelle Cancellerie ma si ha notizia di incontri sindacali (in particolare, in data 24/4/2020) nel corso dei quali è emersa l'opzione del mantenimento dello Smart Working;

RILEVATO

- che, ai sensi della normativa vigente e delle Circolari impartite dal Ministero della Giustizia, le modalità di lavoro flessibile *“non presuppongono necessariamente la messa a disposizione del dipendente di sistemi informatici da remoto”*;

- che il DOG del Ministero della Giustizia ha messo a disposizione del personale amministrativo gli applicativi di cui alla Circolare del 19/3/2020, che attengono ad attività meramente amministrative e non agli adempimenti legati ad eventi processuali;

OSSERVA

- che la mancata autorizzazione del personale amministrativo all'accesso da remoto ai registri di Cancelleria e ai fascicoli informatici rischia di paralizzare l'attività giudiziaria e di vanificare anche la ratio che ispira la cessazione del periodo di sospensione dei termini e dell'attività giudiziaria e, in generale, la ripresa delle attività del Paese;

- che l'inadeguatezza del lavoro agile, cui è attualmente adibito il personale amministrativo, è ulteriormente aggravata dalla mancata previsione di provvedimenti che dispongano la presenza fisica del dipendente in Cancelleria;

- **che, nelle attuali condizioni, la ripresa delle attività giudiziarie per il 12/5/2020 rischia di essere letteralmente impossibile e irragionevolmente ridotta a ben poco più di quanto già previsto durante la cd. Fase 1, di massima emergenza sanitaria;**

TENUTO CONTO

- che con la Direttiva DOG del 16/3/2020 lo stesso Ministero della Giustizia ha richiamato la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020, nella parte in cui è stata evidenziata *“l'assoluta necessità di un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, **con l'obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse**”* ;

- che la citata Direttiva DOG del 16/3/2020 ha richiamato la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione anche nella parte in cui si precisa che *“per le attività che, per loro natura, non possono*

*essere oggetto di lavoro agile, **le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi**”*;

- che, al fine di garantire efficienza e concreta operatività alle Cancellerie, deve ritenersi che lo strumento “alternativo” per eccellenza sia quello della presenza fisica del personale, soltanto in tal modo potendosi operare sui registri e sui fascicoli;

- che, peraltro, le caratteristiche dei locali ove sono ubicate le Cancellerie (sia nel NPG che in altri Uffici Giudiziari del Circondario) consentono senza ombra di dubbio la presenza di un numero adeguato di personale nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale;

- che la struttura verticale del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli impone ulteriori sforzi organizzativi tesi ad evitare assembramenti all'interno delle cabine degli ascensori e al di fuori degli elevatori, per le code di attesa;

- che, pertanto, è necessario organizzare il NPG di Napoli in modo da celebrare le udienze nei primi piani delle Torri A-B-C e, se del caso, nei moltissimi ed amplissimi spazi inutilizzati della Piazza Coperta, eventualmente attrezzando (anche con paratie mobili) aule provvisorie raggiungibili senza l'uso degli ascensori;

TANTO PREMESSO,

considerato che la delibera assunta nella seduta del 15/4/2020, regolarmente ricevuta da tutti i destinatari delle richieste, è rimasta improvvidamente priva di riscontro, il Consiglio

INVITA DI NUOVO

1) il Governo e il Ministro della Giustizia ad adottare i provvedimenti necessari per abilitare il personale amministrativo a svolgere anche da remoto le mansioni ordinariamente già affidate prima dell'emergenza sanitaria, con particolare riguardo all'accesso a distanza ai registri di Cancelleria e ai fascicoli processuali, da diversi anni integralmente informatizzati;

2) i Capi degli Uffici Giudiziari e i Dirigenti Amministrativi a disporre i provvedimenti organizzativi idonei alla ripartenza nella Fase 2, prevedendo in particolare la presenza fisica del personale amministrativo in Cancelleria fino a quando i compiti ordinariamente affidati e necessari per lo svolgimento delle udienze e dell'attività giudiziaria saranno esclusi dalle forme di lavoro agile;

3) i Capi degli Uffici, i Dirigenti Amministrativi, il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Manutenzione e Gestione degli Edifici Giudiziari della Città di Napoli a porre in essere tutti i provvedimenti di rispettiva competenza per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro (ossia in tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario di Napoli) sia per il personale amministrativo, che per i magistrati, gli avvocati e gli utenti esterni;

4) i Capi degli Uffici, i Dirigenti Amministrativi, il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Manutenzione e Gestione degli Edifici Giudiziari della Città di Napoli ad adottare misure

organizzative per la celebrazione delle udienze civili nei primi piani delle Torri A-B-C nonché, se del caso, negli spazi inutilizzati di Piazza Coperta, specificamente attrezzati in via provvisoria.

Si comunichi a:

- Presidente del Consiglio dei Ministri; - Ministro della Giustizia; - Ministro della Salute; - Presidente della Corte di Appello di Napoli; - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli; - Presidente del Tribunale di Napoli; - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; - Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli; - Presidente del Tribunale per i Minori di Napoli; - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Napoli; - Dirigente dell'Ufficio Speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli; - Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Napoli; - Dirigente Amministrativo del Tribunale di Napoli.

La seduta è tolta alle ore 18.00.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Napolitano

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Tafuri